



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **440** del 24/03/2009 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: A02/DEL/2009/00008

OGGETTO: PO 2007 – 2013. Asse VI. Linea di Intervento 6.1. DGR. 250 del 26/02/09 – Schema di Avviso per la presentazione di domande per l'accesso ai "contributi a favore di cooperative di garanzia e consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese socie" ed allegato. Approvazione nuovo schema di Avviso

L'anno 2009 addì 24 del mese di Marzo, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:

V.Presidente	Sandro Frisullo
Assessore	Angela Barbanente
Assessore	Marco Barbieri
Assessore	Elena Gentile
Assessore	Silvia Godelli
Assessore	Onofrio Introna
Assessore	Mario Loizzo
Assessore	Domenico Lomelo
Assessore	Michele Losappio
Assessore	Guglielmo Minervini
Assessore	Massimo Ostillo
Assessore	Michele Pelillo
Assessore	Enzo Russo

Sono assenti:

Presidente	Nichi Vendola
Assessore	Tommaso Fiore

Assiste alla seduta il Dott. Romano Donno, Segretario redigente.



Il Vicepresidente, Assessore allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica, Alessandro Frisullo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione riferisce:

Premesso che:

- Con Delibera n. 250 del 26 febbraio 2009 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di avviso per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi a favore di cooperative di garanzia e consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese socie, nonché l'atto denominato 'Procedure per la concessione di garanzie a supporto di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese;
- in tale deliberazione la Giunta regionale dava mandato al Dirigente del Servizio Artigianato di provvedere alla pubblicazione dell'Avviso ed alla predisposizione della relativa modulistica;

Considerato che:

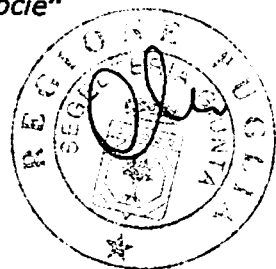
- con riferimento ad altra linea di intervento del PO FESR 2007-13, in data 20 marzo 2009 si sono chiusi i termini per la presentazione delle domande per l'Accesso ai contributi in favore degli investimenti in ricerca delle PMI;
- la fase di presentazione delle domande è stata gestita con una procedura informatizzata;
- la elevatissima quantità di domande presentate, coniugata alla correttezza operativa nei sistemi di gestione dei quesiti rivolti dalle PMI, il buon livello di trasparenza assicurato da tale gestione, dimostrano che il ricorso ad una procedura completamente informatizzata può insieme garantire il successo degli interventi agevolativi ed una attuazione celere ed in grado di raccogliere rapidamente una grande quantità di dati, estremamente utili nelle fasi successivi di realizzazione degli interventi;

Rilevato che:

- in considerazione della circostanza che l'Avviso relativo all'accesso ai contributi per i confidi non risulta ancora pubblicato, appare utile integrarne lo schema prevedendone una gestione informatizzata;
- appare inoltre utile introdurre piccole modifiche nella indicazione dei requisiti dei confidi in modo da garantire il rispetto del principio di massima apertura agli operatori in grado di accedere alla procedura, fermi restando i requisiti professionali richiesti anche sulla base dei Criteri di Selezione, come approvati dal Comitato di Sorveglianza;

Tutto ciò premesso

- Si propone di approvare il nuovo schema di Avviso per la presentazione di domande per l'accesso ai *"contributi a favore di cooperative di garanzia e consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese socie"* completo dell'Allegato II 'Procedure' che ne forma parte integrante;



Copertura Finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d) ed f), della L.R. n. 7/1997.

Il Vicepresidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

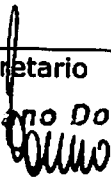
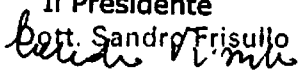
Udita la relazione del Vicepresidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'Asse VI;

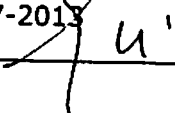
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare la relazione;
- di approvare il nuovo schema di Avviso per la presentazione di domande per l'accesso ai *"contributi a favore di cooperative di garanzia e consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese socie"*, completo dell'Allegato II 'Procedure', entrambi parte integrante della presente delibera;
- di confermare in ogni altra sua parte la deliberazione di Giunta Regionale n. 250 del 26/02/2009.

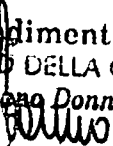
Il Segretario (Dr. Romano Donno) 	Il Presidente Dott. Sandro Frisullo 
--	---

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Responsabile Asse VI P.O. FESR 2007-2013
(Davide F. Pellegrino) 

Il Proponente:
Il Vicepresidente
(Sandro Frisullo)



Il presente provvedimento è esecutivo
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dr. Romano Donno)




**AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER L'ACCESSO AI
CONTRIBUTI A FAVORE DI COOPERATIVE DI GARANZIA E CONSORZI
FIDI PER LA DOTAZIONE DI FONDI RISCHI DIRETTI ALLA CONCESSIONE
DI GARANZIE A FAVORE DI OPERAZIONI DI CREDITO ATTIVATE DA
PICCOLE E MEDIE IMPRESE SOCIE**



1

1. Premesse

- 1.1 Il P.O. FESR 2007 – 2013 è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5726 del 20.11.2007.
- 1.2 Nell'ambito dell'asse VI ("Competitività dei sistemi produttivi e occupazione"), e specificatamente della linea d'intervento 6.1 ("Interventi per la competitività delle imprese"), è prevista una specifica azione per il finanziamento di programmi di sostegno alla garanzia di credito.
- 1.3 Il Comitato di sorveglianza del P.O. ha approvato i criteri di selezione riferiti alle singole linee di intervento, in conformità a quanto previsto dall'art. 65 del Regolamento (CE) n. 1083/2006¹.
- 1.4 Per quanto concerne l'azione relativa ai programmi di sostegno alla garanzia di credito il Comitato ha stabilito i seguenti criteri:
 - adeguatezza dei requisiti patrimoniali dei soggetti gestori;
 - adeguatezza del numero dei soci in caso di confidi;
 - adeguatezza della organizzazione interna dei soggetti gestori;
 - esperienza e requisiti professionali dei soggetti gestori con particolare riguardo ai volumi di garanzia prestata ed alle perdite realizzate in rapporto ai rischi intrapresi;
 - coerenza dell'attività di garanzia degli obiettivi della politica industriale regionale;
 - valutazione del rischio di perdita delle attività di garanzia.
- 1.5 Le operazioni garantite dai contributi assegnati per effetto del presente avviso, alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi costituiscono aiuti e sono concessi a norma del Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006², relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), e del Regolamento regionale n. 24 del 21/11/2008³ relativo alla disciplina della concessione di agevolazione in regime "de minimis".
- 1.6 I destinatari degli aiuti sono le imprese di piccola e media dimensione (di seguito denominate PMI) così come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003⁴.

2. Finalità

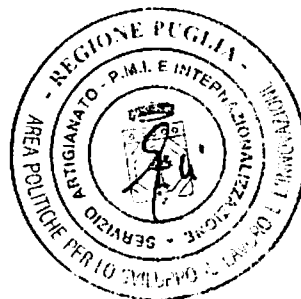
- 2.1 Con il presente Avviso la Regione Puglia intende al contempo:
 - favorire, mediante contributi ai fondi patrimoniali di garanzia -fondi rischi-, l'evoluzione delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi (di seguito denominati Confidi) in soggetti vigilati quali intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo Unico Bancario, così come previsto nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
 - promuovere lo sviluppo delle PMI, favorendo l'accesso al credito mediante la fruizione di garanzie mutualistiche;

¹ Pubblicato in GUCE L 210 del 31.07.2006.

² Pubblicato in GUCE L 379 del 28.12.2006.

³ Pubblicato sul B.U.R.P. n. 182 del 25.11.2008.

⁴ Pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003.



- concorrere, attraverso la costituzione di una efficace ed efficiente rete di confidi, al perseguimento degli obiettivi di politica industriale regionale per il medio – lungo periodo.

3. Disponibilità finanziaria

3.1 Al presente bando sono destinati 50 MEuro.

3.2 Il costo di gestione delle attività di garanzia non potrà superare il 2% del contributo concesso ed effettivamente liquidato per anno.

3.3 Il costo di cui al paragrafo precedente comprende la promozione dello strumento finanziario, l'istruttoria della domanda di garanzia, la sua valutazione anche ai fini del rischio di perdita, le attività di controllo e monitoraggio, nonché le attività di assistenza tecnica ai soci per la predisposizione dei programmi di investimento.

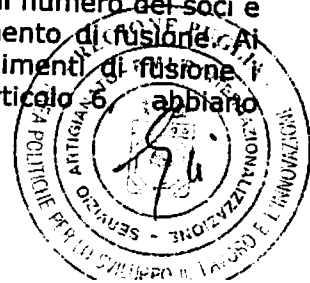
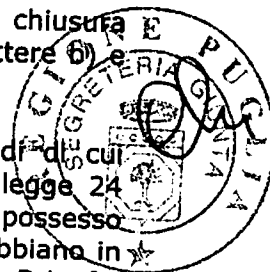
4. Soggetti beneficiari

4.1 Sono ammessi alle agevolazioni di cui al presente Avviso i confidi di cui all'articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano più di 3.000 imprese socie con sede legale in Puglia ovvero abbiano in corso operazioni di garanzia (impieghi in essere) superiori a 10 milioni di euro relative a finanziamenti bancari concessi a PMI con sede legale e/o operativa in Puglia;
- b) abbiano sede legale e/o operativa in Puglia;
- c) nei loro statuti abbiano previsto il divieto di:
 - distribuire direttamente o indirettamente, utili, avanzi di gestione e riserve alle imprese consorziate e socie;
 - ripartire tra le imprese, nel caso di scioglimento, il patrimonio che residua dopo aver adempiuto a tutte le obbligazioni, con la sola eccezione del rimborso della quota di partecipazione al fondo consortile ed al capitale sociale. Il patrimonio residuo è destinato ad organismi non lucrativi aventi finalità analoghe e connesse a quelli delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi, ovvero in finalità disciplinate dalla legislazione vigente in materia di confidi.

4.2 I requisiti di cui alla lettera a) devono essere posseduti alla data di chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato; quelli di cui alle lettere b) e c) devono essere posseduti all'atto della domanda di accesso.

4.3 Sono altresì ammessi alle agevolazioni del presente Avviso i confidi di cui all'articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese che, in possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del precedente paragrafo 4.1, abbiano in corso procedimenti di fusione, ai sensi dell'art. 13, c. 39 e seguenti D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge 24 settembre 2003, n. 326, all'esito dei quali intendono raggiungere o migliorare i requisiti di cui alla lettera a). In tale caso, i requisiti citati vanno computati cumulando il numero dei soci e degli impieghi in essere dei confidi interessati dal procedimento di fusione. Ai fini del presente Avviso, si intendono interessati da procedimenti di fusione i confidi che, all'atto della domanda di cui al successivo articolo 6, abbiano



depositato i progetti di fusione presso il competente registro delle imprese ai sensi del codice civile.

4.4 I confidi beneficiari dei contributi di cui al presente Avviso dovranno impegnarsi a:

- a) tenere una contabilità separata relativa all'attività di prestazione delle garanzie esercitata con le risorse assegnate;
- b) restituire i contributi ricevuti o ancora presenti nel loro patrimonio in caso di scioglimento o di modifica dello statuto in ordine a quanto indicato nella lett. e) del precedente paragrafo 4.1;
- c) trasmettere - anche con modalità on line - all'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione, una costante informativa sull'attività svolta, contenente, tra l'altro, l'indicazione delle modalità di utilizzazione dei contributi ricevuti, da redigersi nei modi e nei termini che saranno indicati dal dirigente del medesimo servizio;
- d) applicare, nel rilascio delle garanzie, le condizioni indicate nel Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), del Regolamento della Regione Puglia n. 24 del 21/11/2008, relativo alla concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) finanziati dalla stessa Regione e di quanto previsto dall'allegato II del presente avviso.

5. Destinazione degli aiuti

5.1 Gli aiuti in forma di garanzia sono concessi a norma del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), e Regolamento della Regione Puglia n. 24 del 21 novembre 2008 (pubblicato sul BURP n. 182 del 25.11.2008), relativo alla concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) finanziati dalla stessa Regione.

5.2 Destinatari degli aiuti in forma di garanzia sono le PMI che alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono:

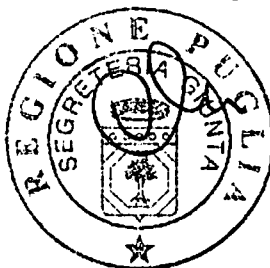
- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e sottoposti a procedure concorsuali;
- c) essere operativi alla data di presentazione delle domande di agevolazioni;
- d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
- f) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- g) aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- h) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà, così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà⁵.

⁵ Pubblicati in GUCE C 244 del 01.10.2004.



- 5.3 Gli aiuti in forma di garanzia possono essere concessi alle imprese di qualsiasi settore ad eccezione dei seguenti:
- a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio⁶;
 - b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
 - c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato, nei casi seguenti:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
 - e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
 - f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
 - g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
 - h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.
- 5.4 Gli aiuti in forma di garanzia devono essere sottesi a prestiti di importo non superiore a 1.500.000,00 euro. Detto importo si riduce a 750.000,00 euro per le imprese attive nel settore dei trasporti.
- 5.5 Gli aiuti di cui al paragrafo precedente danno luogo ad un'intensità pari ad un Equivalente Sovvenzione lordo del 13,3%.
- 5.6 La garanzia non deve superare l'80% del prestito concesso all'impresa.
- 5.7 Le specificazioni delle operazioni e delle spese ammissibili agli aiuti in garanzia, le modalità di presentazione delle domande di aiuto, i termini di presentazione e i criteri di valutazione delle stesse e le modalità di verifica e controllo delle operazioni agevolate sono descritte nel documento allegato II al presente avviso di cui costituisce parte integrante.
6. Modalità di presentazione della domanda
- 6.1 Le domande di contributo devono essere redatte in conformità all'allegato I al presente avviso, di cui costituisce parte integrante, e devono essere dalla seguente documentazione:
- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti all'atto di presentazione della domanda;
 - b) copia degli ultimi tre bilanci d'esercizio depositati presso il registro delle imprese, corredata dalla relazione degli organi sociali;

⁶ Pubblicato in GUCE L 17 del 21.01.2000.



- c) documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco di cui agli articoli 106 o 107 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
- d) certificato rilasciato dal competente registro delle imprese, in data non anteriore a sei mesi dall'esibizione, attestante la vigenza, i rappresentanti legali ed i relativi poteri;
- e) copia delle convenzioni correnti sottoscritte con banche e altri enti finanziari;
- f) attestazione della situazione patrimoniale aggiornata, contenente l'indicazione del capitale sociale o consortile sottoscritto e di quello effettivamente versato;
- g) attestazione del preciso ammontare del capitale sociale o consortile, dei fondi di garanzia monetaria o su titoli costituiti presso ciascuna banca convenzionata con il confidi e dell'ammontare dell'esposizione in essere per garanzie concesse su detti fondi alla data del bilancio regolarmente approvato ed immediatamente precedente alla domanda di accesso;
- h) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del confidi, attestante il numero delle PMI socie, il volume complessivo del credito garantito corrente al 31.12.2007;
- i) nel caso di cui al precedente paragrafo 4.3, copia dei progetti di fusione, estratto dei verbali dei consigli di amministrazione di approvazione dei progetti di fusione, copia delle attestazioni di deposito dei progetti di fusione presso i competenti registri delle imprese;
- j) relazione, a firma del legale rappresentante del Confidi, relativa agli aspetti organizzativi interni, con particolare riferimento ai profili professionali impiegati, alla dotazione di programmi informatici commisurati alle esigenze gestionali, ai sistemi di valutazione del rischio di perdita delle operazioni di garanzia, alla attività di verifica e di controllo delle operazioni garantite;
- k) certificazione antimafia per gli amministratori.

6.2 I documenti in possesso del richiedente devono essere allegati in copia legale, autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 o in copia recante attestazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante del richiedente la cui firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

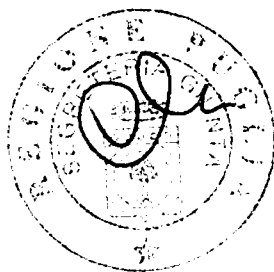
6.3 Le dichiarazioni e gli attestati devono essere resi dal legale rappresentante del richiedente nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 47 e seguenti del DPR 28.12.2000, n. 445.

7. Indirizzo e termine di presentazione della domanda

7.1 La modulistica conforme a quella allegata al presente Avviso è generata, previo accreditamento, dal portale internet: www.sistema.puglia.it;

7.2 La domanda, corredata dalla prescritta documentazione, deve essere rivolta e trasmessa all'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione, corso Sonnino n. 177 - Bari, esclusivamente a mezzo Raccomandata A/R.

7.3 Le richieste di contributo devono essere inviate entro e non oltre il giorno _____.



6



8. Ammissibilità e valutazione delle domande

8.1 L'ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute nei termini di cui al punto precedente sarà demandata ad una apposita commissione composta dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione o da altro Dirigente di Servizio appartenente all'Area e dallo stesso nominato, nonché da due esperti, nominati con determina del Direttore d'Area.

8.2 L'esame di ammissibilità è volto ad accertare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal presente Avviso.

8.3 La Commissione di cui al paragrafo 8.1 potrà richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla domanda presentata assegnando un congruo termine per la loro trasmissione.

8.4 La valutazione della domanda è volta a verificare che il confidi:

- sia economicamente e finanziariamente sano;
- abbia ottenuto nella gestione dei fondi di garanzia le migliori condizioni di finanziamento dalle banche e dagli istituti finanziari;
- sia in possesso di esperienza e requisiti professionali con particolare riguardo ai volumi di garanzia prestata e alle perdite realizzate in rapporto ai rischi intrapresi;
- abbia una organizzazione interna adeguata all'attività svolta.

8.5 La Commissione di cui al comma 8.1 potrà:

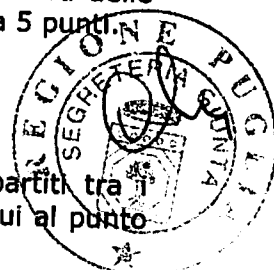
- procedere, ove lo ritenga necessario, all'interlocuzione con il soggetto richiedente;
- indicare, a seguito dell'esame valutativo, i possibili miglioramenti da apportare al sistema organizzativo e gestionale del confidi per meglio perseguire le finalità indicate al precedente punto 2.

8.6 La Commissione di cui al comma 8.1 a conclusione della fase valutativa delle domande ammesse attribuisce a ciascuna di esse un punteggio da 1 a 5 punti.

9. Criteri di ripartizione dei contributi

9.1 I contributi disponibili per effetto del presente avviso saranno ripartiti tra i confidi che hanno superato le fasi di ammissibilità e valutazione di cui al punto 8:

- a) una quota pari al quaranta per cento dello stanziamento, in misura proporzionale all'ammontare del volume delle garanzie in essere secondo l'ultimo bilancio approvato: rispetto all'ammontare del volume complessivo di credito garantito di tutti i confidi ammessi a contribuzione;
- b) una quota pari al venti per cento dello stanziamento, in misura proporzionale al numero di PMI aderenti a ciascun confidi rispetto al numero complessivo delle imprese partecipanti a tutti i confidi ammessi a contributo;
- c) una quota pari al venti per cento dello stanziamento, in misura proporzionale al punteggio attribuito a ciascuna domanda, così come indicato al paragrafo 8.6, rispetto alla somma complessiva dei singoli punteggi attribuiti a tutte le domande ammesse alla fase valutativa;
- d) una quota pari al venti per cento dello stanziamento, in misura proporzionale all'importo di risorse proprie che il Confidi intende destinare all'attuazione di programmi di credito garantito aggiuntivi a quelli previsti dal presente avviso da concordare con la Regione rispetto all'ammontare complessivo di dette risorse messe a disposizione dei confidi ammessi a contribuzione.



10. Modalità di erogazione dei contributi

- 10.1 Il contributo concesso è accreditato presso una o più banche conformemente alle indicazioni del confidi beneficiario, nei modi e termini previsti dalla convenzione che sarà stipulata con la Regione.
- 10.2 I contributi erogati ai sensi del presente avviso devono essere iscritti in apposito conto di bilancio e devono essere utilizzati unicamente a dotazione di fondi di garanzia – fondi rischi – e devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità e le tipologie previste dal presente avviso.
- 10.3 Gli interessi maturati sui fondi alimentati dai contributi di cui al presente Avviso restano vincolati alle finalità di cui al presente Avviso.
- 10.4 Nel caso di domanda presentata da confidi interessati da procedure di fusione, il contributo è erogato in favore dei soli confidi che sono eventualmente in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4.1 lettera a) al momento della presentazione della domanda. Il saldo del contributo è erogato a condizione che la procedura di fusione, entro 6 mesi dalla approvazione della graduatoria, risulti formalmente perfezionata ad ogni effetto di legge, mediante deposito presso il competente registro delle imprese dell'atto di fusione. In difetto di detto perfezionamento, il Servizio competente accerterà il mancato verificarsi della fusione, dichiarerà la decadenza dal contributo nei confronti dei confidi interessati e provvederà alla attribuzione delle economie accertate in favore dei confidi ammessi a contributo, applicando i medesimi criteri di calcolo del contributo stesso.

11. Controlli e revoche

- 11.1 Il Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione potrà svolgere in ogni momento i controlli ritenuti opportuni per accertare la regolarità della gestione dei contributi concessi in relazione a quanto indicato nel presente avviso. A tal fine potrà richiedere informazioni, dichiarazioni, documentazioni relative all'attività del confidi, che è obbligato a dare debito riscontro nel termine ingiunto, che non potrà essere inferiore a 20 venti giorni.
- 11.2 È fatto obbligo ai confidi beneficiari di consentire, a funzionari di organismi e/o servizi comunitari, nazionali e regionali preposti alle funzioni di controllo, controlli in loco finalizzati alla verifica della correttezza delle procedure poste in essere e della corretta utilizzazione dei contributi assegnati.
- 11.3 Nel caso in cui a seguito dei controlli indicati nei precedenti paragrafi emerga la non rispondenza con quanto dichiarato nella domanda di accesso ovvero si riscontrano irregolarità rispetto a quanto previsto nel presente avviso non sanabili sotto l'aspetto amministrativo, il contributo concesso sarà revocato e il confidi dovrà restituire quanto ricevuto, maggiorato degli interessi legali secondo le regole della ripetizione dell'indebito.
- 11.4 La Regione potrà assegnare il contributo revocato agli altri confidi ammessi a finanziamento secondo i criteri ripartizione riportati al punto 9.

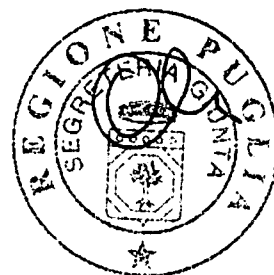


8



ALLEGATO II

PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI GARANZIE A SUPPORTO DI OPERAZIONI DI CREDITO ATTIVATE DA PICCOLE E MEDIE IMPRESE



1. Soggetti ammissibili

- 1.1 Destinatarie degli aiuti in forma di garanzia di credito sono le piccole e medie imprese così come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06.05.2003¹.
- 1.2 Le imprese di cui al paragrafo precedente all'atto della presentazione della domanda di agevolazione devono possedere i requisiti indicati al punto 5.2 dell'avviso e avere sede legale e/o operativa nel territorio della regione Puglia.
- 1.3 Sono esclusi dall'agevolazione gli aiuti riportati al punto 5.3 dell'avviso.

2. Riferimenti regolamentari

- 2.1 Gli aiuti in forma di garanzia sono concessi a norma del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), e del Regolamento della Regione Puglia n. 24 del 21/11/2008 relativo alla concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) che usufruiscono di finanziamenti regionali².
- 2.2 Gli aiuti di cui al paragrafo precedente devono essere sottesi a prestiti di importo non superiore a 1.500.000,00. Detto importo si riduce a 750.000,00 euro per le imprese attive nel settore dei trasporti.
- 2.3 Gli aiuti di cui al paragrafo 2.2 danno luogo ad un'intensità pari ad un equivalente sovvenzione lorda (ESL) del 13,3%³.
- 2.4 La garanzia non può superare l'80% del prestito concesso all'impresa.

3. Oggetto della garanzia

- 3.1 Le garanzie possono essere concesse a fronte delle seguenti operazioni di finanziamento a medio - lungo termine:
 - a) capitalizzazione aziendale;
 - b) riequilibrio finanziario finalizzato all'estinzione di linee di credito a breve termine attraverso il ricorso all'indebitamento bancario a medio - lungo termine e all'adozione di un piano di rientro dall'indebitamento stesso;
 - c) investimento in attivi materiali e immateriali.
- 3.2 Le operazioni garantite devono avere una durata massima di 7 anni. Detto limite è elevato a 12 anni per le operazioni di credito in attivi materiali.

4. Spese ammissibili

- 4.1 Presupposto per la concessione di garanzie connesse alle operazioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo precedente è comunque la definizione di un progetto di ristrutturazione finanziaria, che da un lato rimuova i vincoli di accesso al credito e ristabilisca condizioni di equilibrio della struttura

¹ Piccola impresa: un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro.

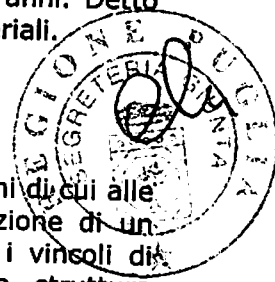
Media impresa: un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro.

² L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Per le imprese attive nel settore dei trasporti su strada detto importo si riduce a 100.000,00 euro.

I suddetti massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto e dalla fonte finanziaria.

Il periodo di riferimento per la determinazione dei tre esercizi finanziari è costituito dall'esercizio finanziario in cui è concesso un nuovo aiuto e dai due esercizi finanziari precedenti.

³ L'ESL corrisponde al valore attualizzato dell'aiuto espresso in percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili.



finanziaria dell'impresa e dall'altro accerti la sussistenza di idonee condizioni economico - patrimoniali dell'impresa, comunque atte a preservare la regolare continuità aziendale.

4.2 Per quanto concerne gli investimenti in attivi materiali e immateriali sono ammissibili a garanzia i finanziamenti destinati a coprire le seguenti spese:

a) attivi materiali:

- acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni in misura non superiore al 10% del costo complessivo dell'investimento in attivi materiali;
- opere murarie e assimilate;
- infrastrutture specifiche;
- acquisto macchinari, impianti e attrezzature;
- acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.

b) attivi immateriali:

- acquisto di servizi di consulenza specifica;
- costi relativi al rilascio di certificazione di qualità etica, sociale e ambientale.

5. Modalità di presentazione delle domande di accesso

5.1 Le domande di ammissione alle agevolazioni, da concedere in forma di garanzia di credito alle operazioni indicate nel precedente punto 3, devono essere trasmesse ai Confidi beneficiari dei contributi di cui all'avviso su modulistica predisposta dal dirigente del Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione.

5.2 La modulistica di cui al paragrafo precedente è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione unitamente all'elenco dei Confidi beneficiari dei contributi.

5.3 Le domande di ammissione possono essere presentate ai Confidi beneficiari a partire dal quinto giorno dalla pubblicazione della documentazione di cui al paragrafo precedente.

6. Valutazione delle domande

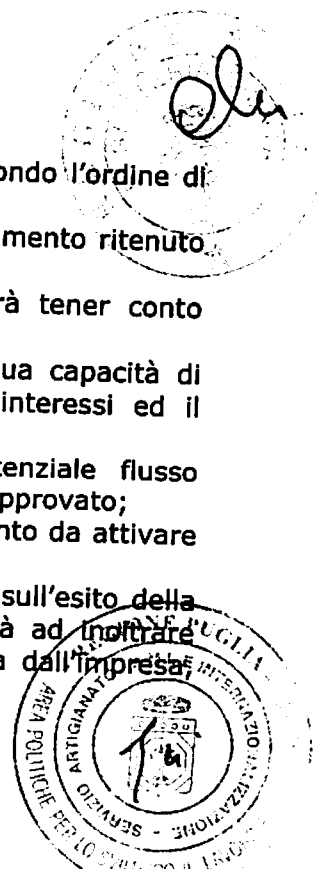
6.1 L'esame della domanda da parte dei Confidi è effettuata secondo l'ordine di arrivo.

6.2 I Confidi possono richiedere ogni ulteriore documento o chiarimento ritenuto necessario ad integrazione della documentazione ricevuta.

6.3 L'analisi tecnica della domanda ai fini dell'ammissione dovrà tener conto almeno dei seguenti parametri:

- idoneità finanziaria dell'impresa, in particolare della sua capacità di generare flussi di cassa idonei al pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale a scadenza;
- idoneità della struttura dell'impresa e del suo potenziale flusso finanziario, calcolati prendendo a base l'ultimo bilancio approvato;
- idoneità tecnica dell'operazione proposta e dello strumento da attivare in rapporto agli obiettivi d'impresa.

6.4 Ciascun Confidi invierà specifica comunicazione al richiedente sull'esito della domanda presentata e, nel caso di esito positivo, provvederà ad inoltrare all'istituto finanziatore la domanda di finanziamento compilata dall'impresa.



- completa della delibera o di altro idoneo atto dal quale risulti la concessione della garanzia a valere sul contributo regionale di cui al presente avviso.
- 6.5 L'ammissione a garanzia da parte del Confidi non vincola l'istituto finanziatore alla concessione del cofinanziamento e, pertanto, l'effettiva ammissione a garanzia è subordinata all'ammissione a finanziamento e alla sua erogazione.
- 6.6 I Confidi sono tenuti a dare trimestralmente comunicazione all'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'innovazione - Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione delle domande di finanziamento in favore delle quali è stata ammessa la concessione di garanzia a valere sul contributo regionale.
- 6.7 Il predetto Servizio regionale procederà alla pubblicazione degli elenchi delle imprese ammesse a garanzia con il relativo importo con cadenza trimestrale sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web www.sistema.puglia.it.

7. Verifiche, controllo e monitoraggio

- 7.1 Dalla data di accoglimento della domanda e per tutto il periodo di concessione della garanzia, il Confidi è tenuto a verificare il rispetto della normativa che regola gli aiuti di cui al presente avviso, il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni.
- 7.2 Il Confidi dovrà inoltre assicurare le attività di monitoraggio dell'utilizzazione del contributo ricevuto secondo le direttive dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'innovazione - Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione.
- 7.3 Il medesimo Servizio potrà disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche, anche a campione, che riterrà opportune.
- 7.4 È fatto obbligo all'impresa beneficiaria delle agevolazioni di consentire a funzionari di organismi e/o servizi, comunitari, nazionali e regionali, preposti alle funzioni di controllo e di audit, controlli in loco finalizzati alla verifica della correttezza delle operazioni agevolate.

8. Cessazione e revoca

- 8.1 L'agevolazione concessa perde ogni suo effetto nel caso di estinzione anticipata del prestito.
- 8.2 La garanzia di credito cessa a partire dalla data in cui si è perfezionata l'estinzione.
- 8.3 La garanzia di credito è revocata quando:
a) sono venuti meno i requisiti di ammissibilità e fruizione dell'agevolazione;
b) l'agevolazione è stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti.
- 8.4 I consorzi fidi sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'innovazione - Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione, le cessazioni e le revoche disposte a norma di quanto indicato nei paragrafi 8.1 e 8.3.

IL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO DA 12 FOGLI

IL DIRIGENTE
(Avv. Davide F. PELLEGRINO)





Alegato unico alla deliberazione n° 440
del 24 MAR. 2009 composto da n° 12 facciate.

Il Segretario della Giunta
(Dr. Romano DONNO)

Donno

Il Presidente della Giunta

Dott. Sandro Frisullo
frisullo 17 mh



**REGIONE PUGLIA
SEGRETARIA GIUNTA**

La presente copia, composta da n° 16 facciate, è
conforme all'originale depositato presso la
Segreteria della Giunta

26 MAR. 2009

Il Segretario della Giunta
(Dr. Romano DONNO)

F. Chibelli



**REGIONE PUGLIA
SEGRETARIA GIUNTA**

Si trasmette alla Dr. Chibelli
per gli adempimenti di competenza
Bari, li 26 MAR. 2009

Il Segretario della Giunta
(Dr. Romano DONNO)

F. Chibelli